

- 1) si chiede conferma del fatto che la garanzia definitiva non può eccedere il 10% dell'importo della Quota Energia e Perdite di rete per l'anno 2020 e che in particolare non si applica il seguente comma dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici: "in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. "

Si conferma che la garanzia definitiva non può eccedere il 10% dell'importo della Quota Energia e Perdite di rete per l'anno 2020. Dal momento che l'offerta economica non è soggetta al ribasso di una base d'asta, non si applica il comma sopra riportato dell'art. 103 del Codice degli appalti.

- 2) si chiede conferma del fatto che nel formulare l'offerta non si debba tenere in considerazione una base d'asta e che non si debba stimare che il prezzo risultante sia inferiore ad una base d'asta.

Si conferma che nel formulare l'offerta economica non si debba tenere in considerazione una base d'asta e che non si debba stimare che il prezzo risultante sia inferiore ad una base d'asta. Ai fini della compilazione dell'offerta economica si rimanda al punto 5.2.1) del disciplinare di gara e al punto 9 delle condizioni di fornitura.